



### **Articolo 1° - costituzione**

E' costituita un'Associazione sotto la denominazione “ **CENTRO STUDI BELLUNESE**”.

L'associazione, in determinati casi o per semplicità, potrà usare anche la denominazione breve “Centro Studi”.

L'associazione è regolata a norma del Titolo II Cap. III Art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché del presente Statuto.

### **Articolo 2° - durata**

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato e comunque finché l'assemblea non ne deliberi lo scioglimento.

### **Articolo 3° - sede**

L'associazione ha sede nel Comune di Belluno, presso il consorzio dei Comuni BIM Piave in Via Masi Simonetti n° 20 - Belluno.

L'organo amministrativo potrà attuare il trasferimento di sede all'interno dello stesso comune e così pure istituire e sopprimere uffici e rappresentanze limitatamente alla provincia di Belluno.

### **Articolo 4° - scopo**

L'Associazione persegue fini culturali e didattici senza scopo di lucro.

Essa persegue in particolare i seguenti scopi:

- a) lo studio teorico – pratico della legislazione statale, regionale e dell'U.E. riguardante i Comuni, i Consorzi dei Comuni, le Comunità Montane e le Provincie;
- b) la preparazione ed il perfezionamento, attraverso lo studio pratico predetto, del personale e dei segretari degli Enti locali;
- c) l'organizzazione di convegni di studio per amministratori e dipendenti degli enti locali territoriali ed istituzionali;
- d) la pubblicazione di studi teorico-pratici per le attività sopraindicate;
- e) la fornitura di consulenze tecniche.

### **Articolo 5° - oggetto sociale**

L'associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere e condurre, direttamente o indirettamente, su propria iniziativa o per commessa, varie attività ed in particolare:

attività di formazione: corsi di perfezionamento, istituzione di gruppi di studio, di ricerca ed aggiornamento teorico/pratici, compresa la formazione in problematiche amministrative, di gestione ed organizzazione di enti e servizi pubblici in generale;

attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari e quant'altro in materia di pubblica amministrazione;

attività editoriale: pubblicazioni periodiche e non, materiale didattico e divulgativo relativamente agli scopi sociali, stampe degli atti di convegni, studi e seminari in genere;



altre attività: consulenza e supporto alle pubbliche amministrazioni in generale.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

#### **Articolo 6° - associazioni**

L'Associazione potrà aderire con deliberazione del Consiglio di amministrazione ad associazioni di qualsiasi tipo provinciali, regionali, nazionali che perseguono il medesimo scopo, pur mantenendo la propria autonomia.

#### **Articolo 7° - mezzi**

L'Associazione trae i suoi mezzi dalle quote associative annuali dei soci, dalle prestazioni professionali volontarie di quanti riconoscendosi nelle finalità dell'associazione stessa, concorrono a sostenerla, dai contributi volontari di enti e privati cittadini, da donazioni e lasciti.

#### **Articolo 8° - Organi sociali**

Sono Organi dell'Associazione:

1. l'assemblea dei soci
2. il consiglio di amministrazione
3. il presidente ed un vice presidente
4. il collegio dei revisori

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato assunto.

L'assemblea dei soci potrà comunque deliberare il riconoscimento di gettoni di presenza ed eventuali altre indennità.

#### **Articolo 9° - Soci**

L'associazione è aperta a persone fisiche, Enti pubblici, Enti privati, associazioni o altre istituzioni anche prive di personalità giuridica che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali obbligandosi al versamento della quota associativa annuale.

La durata del rapporto sociale non potrà essere inferiore all'anno solare.

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con l'associazione, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso l'indirizzo risultante dal libro dei soci.

#### **Articolo 10° - ammissione a socio**

L'ammissione dei soci è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal consiglio di amministrazione e previa accettazione del presente statuto e delle norme interne dell'Associazione.

L'adesione ha validità annuale e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno in mancanza di formale disdetta entro il 31 ottobre di ogni anno.

Il contributo associativo non è trasmissibile.

#### **Articolo 11° - obblighi dei soci**

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi



pregiudizio agli scopi sociali o al patrimonio dell'associazione, il consiglio di amministrazione potrà applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'associazione.

Nessun socio, dopo le dimissioni o la sua esclusione, né erede o avente causa potrà avanzare rivendicazioni sul patrimonio sociale sia pure limitatamente ai suoi conferimenti.

L'Associazione potrà sempre richiedere il pagamento delle quote annuali scadute e non pagate, compresa quella dell'anno in corso, nonché qualunque altra somma dovuta dal socio per qualunque ragione cessato.

#### **Articolo 12° - diritti dei soci**

Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione dei bilanci, le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

#### **Articolo 13° - perdita della qualità di socio**

La qualità di socio ordinario si perde per:

- dimissioni, da presentare al consiglio di amministrazione con comunicazioni da effettuarsi entro il 31 ottobre di ogni anno,
- per decadenza, deliberata dal consiglio di amministrazione a seguito di morosità nel versamento di due quote annuali o di altri eventuali oneri sociali,
- per esclusione, deliberata dal consiglio di amministrazione per attività o comportamenti del socio in contrasto con le finalità dell'associazione.

#### **Articolo 14° - assemblee**

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio ed in sua mancanza dal Vice Presidente, ed in assenza di entrambi da altro consigliere designato dall'assemblea.

Fanno parte dell'assemblea tutti i soci in regola con gli obblighi contributivi che possono farsi anche rappresentare da altri soci secondo il disposto dell'art. 2372 del codice civile.

Ogni socio può essere portatore di massimo tre deleghe.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea stessa, anche per delega.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ordine del giorno ed il luogo di adunanza che può essere presso la sede sociale o altrove nella provincia di Belluno.

Lo stesso avviso può prevedere anche una seconda convocazione purché sia trascorsa almeno un'ora dalla prima.

Delle riunioni dell'assemblea si redigono i processi verbali firmati dal Presidente e dal segretario.

#### **Articolo 15° - convocazione**

L'assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'anno sociale e comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità o ne ricorrano le condizioni.

La convocazione sarà fatta con avviso scritto o mediante telefax o e-mail da spedirsi ai soci ed al collegio dei revisori, se nominati, rispettivamente al numero o all'indirizzo risultante dal libro dei soci, almeno 5 (cinque) giorni correnti prima dell'adunanza.

Qualora siano presenti in proprio o per delega tutti i soci e siano intervenuti tutti gli amministratori ed i revisori, se nominati, l'Assemblea si ritiene comunque validamente convocata e costituita.



#### **Articolo 16° - costituzione dell'assemblea**

L'assemblea ordinaria o straordinaria è regolarmente costituita e può validamente deliberare con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei soci in prima convocazione e con qualunque numero di intervenuti in seconda convocazione.

#### **Articolo 17° - maggioranze qualificate**

Le deliberazioni che concernono modifiche statutarie, scioglimento dell'associazione e devoluzione del suo patrimonio possono essere assunte solo con l'intervento in assemblea della maggioranza dei soci.

#### **Articolo 18° - validità delle deliberazioni**

L'assemblea delibera con la maggioranza assoluta dei presenti in modo palese.

La nomina delle cariche sociali avviene in modo segreto salvo che l'assemblea, su proposta del presidente e con la maggioranza assoluta dei voti, consenta di procedere con voto palese.

In caso di votazione in modo segreto, i soci che lo richiedano, hanno diritto di far risultare dal verbale in maniera palese l'esito della loro votazione o eventualmente la loro astensione.

#### **Articolo 19° - compiti dell'assemblea ordinaria**

Spetta all'assemblea dei soci dare le direttive generali di sviluppo e di orientamento dell'attività dell'associazione ed in particolare:

- nominare il Presidente
- nominare l'intero Consiglio di Amministrazione,
- nominare i membri del Collegio dei Revisori,
- approvare il conto consuntivo annuale entro sei mesi dalla chiusura,
- emanare regolamenti e norme interne,
- apportare modifiche allo statuto,
- deliberare lo scioglimento del Centro Studi,
- nominare tre membri per assistere il consiglio nella liquidazione

#### **Articolo 20° - amministrazione**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che si compone, a discrezione dell'assemblea, di numero massimo di 5 (cinque) membri, anche non soci, che durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

#### **Articolo 21° - presidente**

Il presidente ha la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed i poteri di:

- convocare e presiedere l'Assemblea ed il Consiglio di amministrazione e dirigerne i lavori,
- firmare le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione.
- compiere tutte le operazioni di ordinaria amministrazione,
- dare esecuzione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione,
- nominare il Vice presidente,
- nominare il segretario per la redazione dei verbali di seduta.



- Firmare i contratti, le convenzioni e comunque tutti gli atti a rilevanza esterna

### **Articolo 22° - poteri del Consiglio**

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione con competenza generale nell'ambito delle finalità del Centro Studi Bellunese.

Esso attua le direttive dell'Assemblea con attività propositiva e di impulso nei confronti della stessa. Al Consiglio di Amministrazione compete in particolare:

- compiere tutti gli atti che non siano espressamente riservati all'Assemblea ed al Presidente,
- approvare il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea con la relazione sull'attività dell'Associazione,
- fissare le quote associative annue,
- proporre gli atti di competenza dell'Assemblea,
- decidere sulle ammissioni, sulla decadenza e sull'esclusione dei soci, adottare gli atti;
- necessari per l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea che non siano di competenza di altri organi.

### **Articolo 23° - deleghe**

Il consiglio può delegare particolari funzioni e speciali incarichi anche a terzi, soci o non soci, fissandone il compenso.

Il consiglio di amministrazione potrà altresì delegare, con procura, la firma e la rappresentanza sociale a terzi, anche non soci, ma ciò soltanto per singoli atti nonché per gruppi e/o categorie di atti.

Di fronte ai soci ed ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa fede dell'assenza e dell'impedimento di questi e della legittimità della sostituzione.

### **Articolo 24° - deliberazioni e verbali**

Le riunioni del Consiglio avranno normalmente luogo presso la sede sociale e si considereranno valide qualora sia intervenuta la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti fra gli intervenuti

### **Articolo 25° - convocazione**

Il consiglio di amministrazione è convocato mediante avviso scritto o mediante telefax o E-mail con indicazione degli argomenti da trattare e da spedirsi almeno cinque giorni correnti prima di quello fissato per la riunione.

In caso d'urgenza il termine di convocazione è ridotto a tre giorni correnti.

Il Consiglio di amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente e si riunisce ogniqualvolta egli lo ritenga opportuno.

Può essere altresì convocato su richiesta di numero due consiglieri.

Qualora siano presenti tutti gli amministratori ed i revisori, se nominati, il Consiglio di amministrazione si ritiene comunque validamente convocato.



### **Articolo 26° - verbali e decisioni**

Delle deliberazioni del Consiglio si farà constatare nell'apposito libro verbali da redigersi dal segretario.

I verbali saranno sottoscritti in segno di approvazione dal presidente e dal segretario.

### **Articolo 27° - collegio dei revisori**

Il Collegio dei Revisori, se nominato dai Soci, sarà composto di tre membri effettivi.

I Revisori durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

I Revisori possono essere scelti anche tra persone estranee all'Associazione.

### **Articolo 28° - patrimonio**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni mobili ed immobili,
- contributi.,
- donazioni e lasciti,
- rimborsi,
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo,
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal consiglio di amministrazione e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare.

### **Articolo 29° - bilancio**

Gli anni sociali termineranno al 31 dicembre di ogni anno ed entro 6 (sei) mesi dovrà essere redatto e presentato ai soci per l'approvazione il rendiconto economico e finanziario

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Eventuali utili o avanzi di gestione comunque denominati non potranno essere distribuiti ai soci, anche in modo indiretto, ma dovranno esclusivamente incrementare il patrimonio

### **Articolo 30° - obbligazioni**

Le obbligazioni e gli oneri contratti in nome e per conto dell'Associazione vengono soddisfatti con il patrimonio della stessa.

### **Articolo 31° - scioglimento e liquidazione**

In caso di scioglimento l'Assemblea procederà alla nomina di una commissione di tre membri i quali assisteranno il consiglio nella liquidazione che, liquidate le passività eventualmente esistenti, procederà ad inventariare il patrimonio libero e lo consegnerà ad altro Ente avente oggetto e finalità simili.

### **Articolo 32° - norme generali**

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del codice civile in materia di associazione.



CENTRO  
STUDI  
BELLUNESE